

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 45.

Adeguamento del finanziamento dei servizi e degli interventi di cui agli artt. 3, 5, 7, 8 e 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, concernente provvedimenti per l'istituzione dei servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui agli artt. 3, 5, 7, 8 e 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, sono autorizzate per l'esercizio 1978 le ulteriori seguenti spese:

Art. 3 - Contributi per l'istituzione e la gestione dei servizi di medicina preventiva da L. 600.000.000 a L. 900.000.000

Art. 5 - Spese per la fornitura di immunoglobuline anti D e per le analisi di accertamento delle insoimmunizzazioni Rh da L. 50.000.000 a L. 60.000.000

Art. 7 - Contributi per l'istituzione e il funzio-

namento dei centri regionali specializzati per lo studio della epidemiologia e della prevenzione da L. 200.000.000 a L. 400.000.000

Art. 8 - Contributi per i servizi sociali e sanitari riabilitativi dei minorati fisici, psichici e sensoriali da L. 670.000.000 a L. 860.000.000

Art. 10 - I comma - Contributi ai centri residenziali per minorati gravissimi da L. 80.000.000 a L. 240.000.000

Art. 10 - II comma - Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati da L. 100.000.000 a L. 260.000.000

Per l'esercizio finanziario 1979 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascuno dei servizi e interventi di cui agli articoli della legge 30 maggio 1975, n. 57, indicati nel comma precedente, sarà determinato con la legge di bilancio.

#### Art. 2

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 0962209740 « Fondo globale per spese correnti normali » (partita: Rifinanziamento artt. 3, 5, 7, 8 e 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57)	L. 1.020.000.000	—
Fondo finale di cassa		L. 1.020.000.000
<b>Totale in diminuzione</b>	<b>L. 1.020.000.000</b>	<b>L. 1.020.000.000</b>

In aumento:

Cap. 041304170 « Spesa per la fornitura di immunoglobuline anti D e per le analisi di accertamento delle isoimmunizzazioni Rh di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 » L. 10.000.000 L. 10.000.000

Cap. 041304200 « Contributi per la istituzione e la gestione dei servizi di medicina preventiva di cui all'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 » L. 300.000.000 L. 300.000.000

Cap. 041304205 « Contributi per la istituzione e il funzionamento dei centri regionali specializzati di cui all'art. 7 della legge

regionale 30 maggio 1975, n. 57 » L. 200.000.000 L. 200.000.000

Cap. 041304210 « Contributi per i servizi sociali e sanitari e per i servizi riabilitativi dei minorati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 » L. 190.000.000 L. 190.000.000

Cap. 041304215 « Contributi ai centri residenziali per minorati gravissimi di cui al I comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 » L. 160.000.000 L. 160.000.000

Cap. 041304220 « Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati di cui al II comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 » L. 160.000.000 L. 160.000.000

**Totale in aumento** L. 1.020.000.000 L. 1.020.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1978

Tomelleri